



# Coscienza e Libertà

DAL 1978

ATTI DEL CONVEGNO

A cura di  
Silvia Baldassarre  
Francesca Evangelisti  
Davide Romano

**LE GIORNATE DI COSCIENZA E LIBERTÀ  
ROMA, 16 NOVEMBRE 2022**

*I problemi concreti della libertà religiosa e di coscienza in Italia:  
agenda per la nuova legislatura*

**I. Valenzi**

ISSN 0394-2732

# I problemi della libertà religiosa in Italia: il punto di vista delle minoranze storiche

**Ilaria Valenzi**

*Research Fellow Fondazione Bruno Kessler (FBK) - ISR;*

*Commissione Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato (CCERS)*

Il 7 dicembre 1978, nel suo ultimo discorso in Senato, Lelio Basso torna con parole potenti e vitali a occuparsi di uno dei temi per i quali egli ha speso tra le sue migliori energie di uomo politico, giurista, difensore dei diritti<sup>1</sup>. Si tratta, come noto, del rapporto tra diritti e laicità, quale declinazione del principio di uguaglianza entro la dimensione essenziale dei rapporti tra lo Stato e il fenomeno religioso. Del riconoscimento di tale essenzialità l'ultimo discorso di Lelio Basso è permeato; ciò nonostante, ed anzi, oltre lo spirito marcatamente anticoncordatario che ha caratterizzato la sua riflessione lungo la sua intera esperienza politica. È possibile scorgere un filo rosso, che va dai suoi interventi in Assemblea costituente entro il dibattito sul futuro art. 7 Cost. e, successivamente, nella lunga e altalenante fase che ha condotto alla revisione del Concordato<sup>2</sup>, cui tale ultimo discorso è dedicato. Una linea portante che accosta alla

<sup>1</sup> L. Basso, "Discorsi parlamentari", Senato della Repubblica, Roma, 1988, pp. 900-909. Sulla vita e sul pensiero politico di Basso si veda, tra le biografie più recenti, C. GIORGI, "Un socialista del Novecento. Uguaglianza, libertà e diritti nel percorso di Lelio Basso", Carocci, Roma, 2015; G. MONINA, "Lelio Basso, leader globale. Un socialista nel secondo Novecento", Carocci, Roma, 2016.

<sup>2</sup> È appena il caso di ricordare che il lungo *iter* verso la revisione concordataria del 1984 ha trovato impulso in una mozione parlamentare del marzo 1965 presentata dello stesso Basso e discussa solo due anni dopo, nella seduta della Camera del 4 ottobre 1967, in cui Basso pronunciò uno dei suoi discorsi più celebri, in cui alle riflessioni fortemente critiche sull'impianto giuridico dell'art. 7 Cost., si affiancava il tema più marcatamente politico e sociologico della necessità di una effettiva «maturazione delle coscienze». Sul punto si veda "Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, seduta del 4 ottobre 1967", Roma, pp. 38065-38127, integralmente riprodotto in L. BASSO, "Discorsi parlamentari", *op. cit.*, p. 706 ss. Il tema verrà ripreso in successivi interventi.



difesa dello Stato laico il dialogo necessario con i e le credenti. Di tale discorso in questa sede è opportuno ricordare alcuni dei nodi che paiono cruciali per la loro attualità.

Il primo riguarda l'assoluta assenza di concessioni all'anticlericalismo, che non appartiene al pensiero di Basso e del suo socialismo più alto. Al contrario, il dialogo continuo di Basso con il mondo cattolico è compiuto nel pieno riconoscimento della centralità della dimensione religiosa per l'esistenza umana. La battaglia per l'allora revisione del Concordato era anche una battaglia per i cattolici contro lo svilimento che ad essi derivava dall'impianto fascista di quest'ultimo.

Il secondo riguarda la circolarità del principio di uguaglianza che costituisce, nell'interpretazione del suo ispiratore e maggiore artefice costituzionale, la chiave di lettura anche della regolamentazione dei rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e con le altre credenze. Conseguentemente, nel pensiero di Basso la scelta operata dal Legislatore costituente con la versione finale dell'art. 7 Cost. pone anzitutto criticità in rapporto all'art. 3 Cost., per il riconosciuto potere della Chiesa cattolica di rinunciare al Concordato quando creda – esortazione alla rinuncia che Basso non ha mancato di rivolgere più volte ad alcune parti del cattolicesimo – potere diversamente non riconosciuto allo Stato che «si autovincola con una norma costituzionale»<sup>3</sup>. Ma a ben vedere, le questioni che riguardano il principio di uguaglianza interessano tutte le confessioni religiose, a partire dall'eguale libertà – e dal significato ad essa attribuito – riconosciuta dall'art. 8 Cost. e dalla libertà religiosa di tutti gli individui credenti, non credenti, diversamente credenti, che a oggi non può dirsi pienamente effettiva. Ricorda Basso «la grande parola conclusiva del Concilio per cui “La Chiesa non chiede privilegi, ma libertà”», che «rimane la parola d'ordine delle nuove generazioni cattoliche, soprattutto nei popoli che emergono da secoli oscuri di oppressione. Ed è la parola d'ordine che un giorno tutta la Chiesa dovrà fare propria»<sup>4</sup>.

Quello che Lelio Basso non ha fatto in tempo a vedere è stata la fase finale della stagione della revisione concordataria e, con essa, l'apertura di una nuova

<sup>3</sup> L. Basso, "Discorsi parlamentari", *op. cit.*, p. 904.

<sup>4</sup> *Ivi*, p. 907.



stagione, quella delle intese ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., che, senza la fatica di alcuni giuristi lungimiranti e di alcune confessioni religiose di minoranza, insieme all'occasione offerta dal clima politico incline alla trattativa, probabilmente non avrebbe visto la luce ancora per molto tempo.

In un suo scritto dei primi anni '70 del Novecento Giorgio Peyrot, nel delineare l'atteggiamento dello Stato nei riguardi delle minoranze religiose in Italia, si soffermava proprio sulle ripercussioni che il clima di rinnovamento portato dal Concilio Vaticano II, in uno con il rilancio del discorso ecumenico, aveva avuto nella definizione di una «più chiara apertura verso una maggiore comprensione ed un più adeguato rispetto nei confronti delle minoranze religiose»<sup>5</sup>. Secondo Peyrot, la nuova fase distensiva avrebbe pertanto comportato la piena applicabilità dei principi costituzionali per cui «le minoranze religiose non possono e non debbono più considerarsi né tollerate né ammesse, ma (...) esse vivono come formazioni sociali integranti nella vita civile del popolo italiano»<sup>6</sup>. Un risultato che, nella visione del giurista delle minoranze, si sarebbe potuto realizzare soltanto mediante l'abrogazione della legislazione sui culti ammessi, così definitivamente eliminando, non solo nella prassi, quanto non più costituzionalmente giustificabile. Il contributo di Peyrot all'ideazione e applicazione dell'istituto delle intese, come il suo ruolo per la difesa delle confessioni religiose che sarebbero rimaste, così era facile intuire, prive della possibilità di accesso a tale istituto, sono noti<sup>7</sup>. A distanza di poco più di mezzo secolo dalle sue, sebbene caute, valutazioni ottimistiche, ci troviamo oggi a riflettere sui problemi pratici della libertà religiosa in Italia, segnalando possibili priorità e aree di intervento, per un'agenda politica che accompagni la legislatura da poco inaugurata. Una riflessione, pertanto, che sappia dare conferma o smentire quello sguardo di fiducia con cui Peyrot e Basso guardavano al futuro, sulla

<sup>5</sup> G. PEYROT, "La politica dello Stato nei riguardi delle minoranze religiose", in *Il Mulino*, 215/1971, p. 456 ss., spec. p. 466.

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 469.

<sup>7</sup> Si veda, tra gli altri, G. PEYROT, "La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica", in *La legislazione ecclesiastica, Atti del convegno celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, Vicenza, 1967, pp. 521-548; G. PEYROT, "Significato e portata delle intese", in C. MIRABELLI (a cura di), *Le intese tra Stato e confessioni religiose: problemi e prospettive*, Giuffrè, Milano, 1978, pp. 49-82.



scorta dei passaggi epocali sin qui richiamati, che si innesta tuttavia in uno scenario politico e religioso fortemente mutato. Così con riguardo all'instaurarsi di ciò che diffusamente viene definito come nuovo pluralismo religioso<sup>8</sup>, ormai realtà nel Paese; così con riferimento ai rapporti con il decisore politico e a un'agenda che appare sempre più influenzata dall'agenda internazionale; così ancora con riguardo al ruolo delle religioni e al rapporto di queste ultime con le migrazioni, i temi della sicurezza, i nuovi nazionalismi, il populismo, lo scontro di civiltà e il rapporto con i diritti<sup>9</sup>.

Sebbene non sia possibile ignorare alcuni dei cambiamenti, intervenuti negli ultimi quarant'anni, nel rapporto tra lo Stato e le minoranze religiose e accoglierne positivamente gli effetti in termini di allargamento della compagine delle minoranze che hanno accesso a più ampi strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento giuridico, intese per prime, non si può non notare come l'attuale panorama sociale, giuridico e politico presenti criticità che non possiamo, come appartenenti a questo tempo storico, sottovalutare. Si pensi all'aumentare dei discorsi d'odio a sfondo religioso e alla diffusa percezione della diversità religiosa come pericolo per l'identità nazionale e come divisore sociale<sup>10</sup>. Sotto altro aspetto, si consideri l'alleanza tra forze politiche di matrice populista e forze religiose ultraconservatrici: un'agenda transnazionale per la ridefinizione degli spazi tra dimensione pubblica e privata della religione, che ha dirette ripercussioni sul godimento dei diritti civili e sull'affermazione di società laiche e inclusive<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> P. NASO, "L'incognita post-secolare. Pluralismo religioso, fondamentalismi, laicità", Guida Editori, Napoli, 2015.

<sup>9</sup> S.P. HUNTINGTON, "Lo scontro tra le civiltà e il nuovo ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta", Garzanti, Milano, 1997.

<sup>10</sup> A. LICASTRO, "Incitamento all'odio religioso e tutela della dignità della persona", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 18/2022, pp. 61-81; C. CIANNITTO, "Religious hate speech, libertà di religione e libertà di espressione. Intersezioni tra forma e sostanza dei diritti nella società multiculturale", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 16/2019, pp. 1-29.

<sup>11</sup> Tra i molti, K. STÖECKL, D. ULZANER, (a cura di), *Postsecular Conflicts: Debating tradition in Russia and the United States*, Innsbruck University Press, 2020; S. MANCINI, *The Body and the Nation. Illiberalism and Gender*, in S. HOLMES, A.S AJO, R. UITZ, *Routledge Handbook of Illiberalism*, New York, 2022, pp. 403-422; P. ANNICCHINO, "Geo-diritto e religione nella crisi del liberalism", in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2021, pp. 85-97; sia poi consentito rinviare a I. VALENZI (a cura di), *Il populismo religioso tra teologia e politica*, Claudiana, Torino, 2022.

In tale panorama, non sembra senza fondamento chiedersi come cambia il concetto stesso di libertà religiosa e quali siano le istanze di cui le religioni chiedono tutela in nome di quest'ultima. Si tratta, ancora una volta, di indagare il rapporto tra libertà religiosa e diritti fondamentali<sup>12</sup>, anche alla luce dell'affermarsi di nuove sensibilità giuridiche in tema di diritto antidiscriminatorio e del suo rapporto con il fattore religioso<sup>13</sup>.

Un nuovo panorama entro cui riflettere sulla libertà religiosa oggi, che tuttavia si accompagna al perpetuarsi dei problemi delle minoranze religiose in Italia i quali, paradossalmente, sembrano essere sempre gli stessi. Di alcuni si intende qui fare particolare menzione, a partire dal generale impianto dei rapporti tra Stato e confessioni religiose e a possibili chiavi di lettura.

Come noto, la prima intesa con una confessione religiosa di minoranza è stata stipulata con la Tavola valdese, in rappresentanza della Chiesa valdesi e metodiste italiane. Nella coscienza di un sistema diseguale di accesso ai diritti di libertà che andava ormai consolidandosi nelle fonti del diritto, quale rappresentazione gerarchica dei rapporti che lo Stato ha inteso instaurare con le minoranze religiose, i valdesi insistettero e ottennero che la loro intesa contenesse uno specifico riconoscimento dell'originarietà del proprio ordinamento giuridico<sup>14</sup>. Così avvenne, come noto, con l'art. 2<sup>15</sup>. Il mancato riconoscimento della natura derivata dell'ordinamento interno dall'ordinamento dello Stato non fu solo un atto dovuto, in ragione della storia di quella Chiesa, legittimamente appellata *mater reformationis*. Si trattava infatti, nelle intenzioni dei proponenti, di un atto che avrebbe dovuto colmare, in applicazione della teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici<sup>16</sup>, le disparità con l'ordinamento

<sup>12</sup> S. MANCINI, "Nationalism, populism, religion and the quest to reframe fundamental rights", in *Cardozo law review*, 42, 2020, pp. 101-169.

<sup>13</sup> Con particolare riferimento al rapporto tra libertà religiosa e diritti civili si veda A. LICASTRO, "The Icing on the Cake". Alla ricerca del giusto equilibrio tra libertà del pasticcere e divieto di discriminazione delle coppie omosessuali", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 13/2022, pp. 95-140.

<sup>14</sup> Più diffusamente, G. PEYROT, "L'ordinamento giuridico della chiesa valdese. Principi generali. Le fonti. La costituzione ecclesiastica del 1929", Roma, Facoltà Valdese di Teologia, 1952.

<sup>15</sup> Il primo comma dell'art. 2 dell'Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola valdese in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione stabilisce che «La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordinamento valdese».

<sup>16</sup> S. ROMANO, "L'ordinamento giuridico", Sansoni, Firenze, 1946.

della Chiesa cattolica e la paritarietà nei rapporti con lo Stato. A ben vedere, l'affermazione dell'originarietà dell'ordinamento valdese costituisce esplicitazione del più ampio principio di uguaglianza, più volte richiamato nel ricordo del pensiero di Lelio Basso. Nell'odierna prospettiva di disparità di trattamento tra minoranze religiose, la rideterminazione del significato del principio di uguaglianza e di "eguale libertà" delle confessioni religiose di fronte alla legge appare sempre più urgente.

Del pari, la diffusione di una maggiore consapevolezza del pluralismo dei modelli ordinamentali interni delle confessioni religiose appare essenziale per comprendere e superare quelle rigidità tipiche degli ordinamenti gerarchici di tipo verticistico, che mal si attagliano ai rapporti con gran parte delle vecchie e nuove minoranze religiose. Si pensi ai modelli di organizzazione ecclesiastica di tipo congregazionalista<sup>17</sup>, o ancora a quelle forme di organizzazione religiosa che esulano dagli impianti tipici delle ecclesiologie di matrice cristiana. Quando, ai fini dell'esercizio dei minimi diritti di libertà religiosa, le richieste dell'Amministrazione impongono modificazioni sostanziali nell'organizzazione interna delle confessioni religiose, il tema riguarda qualcosa in più del mero esercizio di un diritto. Questo è stato finora, ad esempio, il caso dell'approvazione governativa della nomina dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica, atto che, merita sottolineare, non acquista rilievo esclusivamente con riferimento al compimento di atti aventi effetti civili, ma anche in termini di riconoscimento pubblico del ruolo del ministro e, *a fortiori*, della funzione sociale della relativa comunità religiosa. La risposta a tale questione è stata finora (fino a poco fa, ora con alcuni accomodamenti, che non hanno tuttavia scalfito l'impianto generale della questione)<sup>18</sup> del tutto anelastica, in considerazione

<sup>17</sup> G. LONG, *Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti*, Il Mulino, Bologna, 2008.

<sup>18</sup> R. BENIGNI, "La qualifica di «ministro di culto» tra autoreferenzialità confessionale e discrezionalità amministrativa. Le intese del XXI secolo ed i recenti pareri del Consiglio di Stato nn. 2748/2009 e 561/2012", in *Revista General de Derecho Canónico y derecho eclesiástico del estado*, 30, 2012, pp. 1-24; M. PARISI, "La figura dei ministri di culto acattolici delle confessioni 'senza intesa'. Gli orientamenti del Consiglio di Stato tra consistenza numerica dei gruppi religiosi e discrezionalità della Pubblica Amministrazione", in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2014, pp. 373-386. Si veda, inoltre, Cons. Stato, sez I, parere 7 novembre 2017, n. 2325/2017.



del parametro numerico<sup>19</sup> utilizzato per la misurazione della consistenza della comunità religiosa, come noto preso in prestito dalla organizzazione primaria dell'ordinamento canonico, ma anche in considerazione della scarsa analisi delle modalità aggregative e, pertanto, dei modelli di organizzazione interna delle comunità di fede di minoranza. In questo senso, la basilare richiesta di superamento del criterio numerico per l'approvazione governativa della nomina dei ministri di culto appare tanto urgente quanto relativamente semplice da raggiungere, qualora seriamente presa in considerazione. Più consoni criteri di valutazione delle richieste di approvazione governativa garantirebbero in tal senso certezza nei rapporti e negli effetti civili degli atti compiuti dai ministri di culto, senza incorrere nel rischio di disparità di trattamento. Sotto altro punto di vista si assiste alla tendenza all'uniformazione della figura del ministro di culto, nel senso del profilarsi di un idealtipo che non necessariamente trova riscontro nelle realtà confessionali che chiedono di rapportarsi con l'istituzione pubblica<sup>20</sup>. Non di rado le confessioni religiose di minoranza si trovano davanti alla scelta di dover adeguare, quando non *ex novo* inserire, la figura del ministro di culto nel proprio impianto ordinamentale, ovvero rinunciare all'approvazione governativa della relativa nomina. Del pari, è noto come i criteri per l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica quali enti di culto ai sensi della legislazione sui culti ammessi, per come ricavabili dalla prassi amministrativa e dalle indicazioni provenienti dall'attività consultiva del Consiglio di Stato, richiedano, ai fini della qualifica religiosa di un ente, la presenza del ministro di culto<sup>21</sup>. Il problema chiaramente non risulta risolvibile sulla base delle sole norme di cui alla legge 1159/29. Nel caso dei rapporti con i ministri di culto, un approccio giuridico innovativo dovrebbe condurre a un risultato in collaborazione consistente, da un lato, nella comprensione da parte dell'ordinamento statale che la stessa categoria del ministro di culto ha un discreto numero di variabili a seconda della tradizione religiosa di riferimento

<sup>19</sup> P. CONSORTI, "L'approvazione dei ministri di culto delle confessioni religiose senza intesa è subordinata alla loro 'consistenza numerica'?", in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2013, pp. 903-909.

<sup>20</sup> P. NASO, "Imam multitasking e 'all'italiana'", in *Annali di studi religiosi*, 22, 2021, pp. 36-46.

<sup>21</sup> Già in Cons. Stato, Sez. I, parere 1659/2008, poi successivamente ribadito, tra gli altri, da Cons. Stato, sez. I, parere 1574/2019 e parere 1685/2021.

e che le sue funzioni istituzionali interne non necessariamente corrispondono a quelle svolte dal modello intorno al quale lo Stato ha costruito il riconoscimento di tali funzioni; dall'altro nella comprensione che la natura culturale delle attività degli enti non necessariamente passa per la formalizzazione di atti compiuti da figure appartenenti a ordini *lato sensu* sacerdotali. Anche con riguardo al tema dei ministri di culto appare pertanto urgente innovare prassi e modalità valutative, adottando approcci giuridici attenti ai profili interculturali<sup>22</sup> e definitivamente abbandonando l'idea, difficilmente giustificabile alla luce dei principi costituzionali di laicità dello Stato e di uguaglianza, di comparazione in chiave adattiva degli ordinamenti di minoranza all'ordinamento della maggioranza confessionale.

Come spesso viene ripetuto, in assenza di strumenti legislativi adeguati, l'istituto dell'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. ha finito per diventare l'unico strumento nella disponibilità delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per garantire il godimento dei diritti di libertà religiosa, in forma individuale ed associata<sup>23</sup>. L'intesa è diventata pertanto un contenitore dei diritti di libertà dei singoli e delle comunità di fede, in assenza di una vera legge sulla libertà religiosa valida per tutti. Assenza tuttora non colmata e che oggi ci mette di fronte a un'importante crisi di tutele nei confronti di quelle realtà religiose che non vogliono, o non possono, accedere allo strumento pattizio e che sono pertanto del tutto sprovvedute di strumenti adeguati all'esercizio dei diritti di cui all'art. 19 Cost<sup>24</sup>.

La migliore dottrina ha sostenuto che l'Italia è l'unico Paese ad aver adottato il "modello italiano" dei rapporti tra Stato e religioni, un modello cioè basato sul Concordato e sulle intese e l'unico ad essere privo di una legge sulla libertà religiosa quale complemento necessario e strutturale di un sistema di tipi pattizio<sup>25</sup>. Sulle motivazioni della mancata approvazione di tale legge non possia-

<sup>22</sup> Più ampiamente sull'approccio interculturale ai diritti, P. CONSORTI, "Conflitti, mediazione e diritto interculturale", Pisa University Press, 2014.

<sup>23</sup> A. FERRARI, "La libertà religiosa. Un percorso incompiuto", Carocci, Roma, 2013.

<sup>24</sup> F. ALICINO, "La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni «altre» e degli ateismi", Cacucci, Bari, 2013.

<sup>25</sup> S. FERRARI, "Perché è necessaria una legge sulla libertà religiosa? Profili e prospettive di un progetto di legge in Italia", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), n. 21/2017, p. 1.



mo soffermarci; quel che è certo è che l'attuale contesto politico e sociale sembra non consentire il concretizzarsi di una svolta decisiva in materia. Occorre tuttavia ricordare che, nella storia della Repubblica, il momento propizio per l'emanazione di una legge generale sulla libertà religiosa non pare essersi mai concretizzato, indipendentemente dagli orientamenti politici delle legislature fin qui avvicendatesi. Intanto il sistema mostra importanti punti di collasso. Esemplificando, si pensi al rapporto tra legislazione esclusiva e concorrente, che ha portato alla emanazione di leggi in materia di edilizia e urbanistica invasive delle più elementari acquisizioni al tema della libertà religiosa, quali il diritto al luogo di culto, alla preghiera comunitaria e pertanto il diritto alla riunione<sup>26</sup>; al problema del rapporto tra simboli religiosi e scriminanti culturali e, più in generale, alla questione della condivisione di principi e valori a fronte dell'idea, sempre più socialmente condivisa, dell'obbligo per lo straniero di adeguarsi ai valori culturali e religiosi predominanti nel nostro Paese<sup>27</sup>. Sotto altro punto di vista, si pensi all'annosa questione del crocifisso nei luoghi pubblici che, in particolare per l'ambiente scolastico, ha recentemente ricevuto risposte importanti da parte della Corte di legittimità, ma che attendono di essere messe in atto dalla prassi<sup>28</sup>. Un sistema, che richiede seri interventi dal punto di vista dell'agire politico e dei suoi effetti sulla legislazione.

Ancora una volta ci troviamo pertanto a sostenere che i problemi pratici della libertà religiosa vadano risolti mediante un intervento legislativo organico. Al contempo, è diffusa la consapevolezza dell'irraggiungibilità, in tempi brevi, di un tale risultato. Questo tempo di attesa non deve, tuttavia, rimanere infruttuoso. Al riguardo, vogliamo individuare almeno due campi di intervento.

Il primo riguarda l'auspicabile apertura di una nuova stagione delle intese.

<sup>26</sup> Per tutti, N. MARCHEI, "Le implicazioni giuridiche del nuovo paesaggio religioso: i soggetti collettivi e il diritto a un luogo in cui riunirsi", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 5/2023, pp. 61-74.

<sup>27</sup> F. ALICINO, "I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo culturale", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 5/2022, pp. 1-32.

<sup>28</sup> A. LICASTRO, "Crocifisso 'per scelta'. Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 21/2021, pp. 17-44; F. ALICINO, "Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414. I risvolti pratici della libertà", in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 11 novembre 2021.

Dopo i risultati importati ottenuti tra il 2007 e il 2016, con la sottoscrizione e l'approvazione delle relative leggi di intesa con le prime realtà religiose non prevenienti dalla tradizione giudaico cristiana, solo un'intesa ha terminato il suo *iter*<sup>29</sup>. L'avvenuto rinnovo delle nomine della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e della Commissione consultiva per la libertà religiosa è stato accolto con grande favore da quelle realtà di fede che hanno trattative in corso o che intendono fare istanza in tal senso. La rivitalizzazione dello strumento dell'intesa, nell'attuale quadro dei rapporti Stato – confessioni religiose, è pertanto una buona notizia. Con la consapevolezza, tuttavia, che quanto prima analizzato in tema di pluralismo delle forme di organizzazione interna delle confessioni religiose vale ancora di più oggi, in cui sempre più le istanze di trattativa proverranno da realtà religiose giuridicamente non (ancora) codificate dal sistema italiano, o da minoranze religiose di matrice cristiana, che presentano tuttavia profili organizzativi storicamente poco conosciuti o scarsamente valorizzati nella fase delle trattative.

Il secondo attiene all'ambito culturale. In una fase di stallo legislativo, il lavoro per una sempre più diffusa consapevolezza sociale del nuovo pluralismo religioso e culturale appare essenziale. Tra i possibili luoghi deputati a ciò, c'è prima di tutto la scuola pubblica, laica e inclusiva. La scuola è sempre più luogo di incontro tra differenze e referente primario per la costruzione di società coese. Circa un milione di giovani italiani di fatto, ma non di diritto, vivono nel contesto scolastico con i loro coetanei, italiani a tutti gli effetti<sup>30</sup>. Si tratta di una nuova generazione di italiane e italiani, che ha un *background* plurale anche dal punto di vista religioso e che si aggiunge a quel pluralismo che è sempre stato il portato delle minoranze religiose storiche in questo Paese<sup>31</sup>.

In disparte ogni valutazione sull'opportunità di mantenere l'istituto dell'ora di insegnamento religioso confessionale, a fronte di una percentuale in crescita di studenti non avvalentisi che, nelle scuole secondarie superiori, supera

<sup>29</sup> Si tratta, come noto, dell'intesa con l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", stipulata in data 30 luglio 2019 e della successiva legge n. 240/2021.

<sup>30</sup> Si vedano, tra gli altri i risultati dell'indagine di Openpolis: [www.openpolis.it/numeri/oltre-un-milione-di-bambini-e-ragazzi-che-vivono-in-italia-non-ha-la-cittadinanza-italiana/](http://www.openpolis.it/numeri/oltre-un-milione-di-bambini-e-ragazzi-che-vivono-in-italia-non-ha-la-cittadinanza-italiana/)

<sup>31</sup> P. NASO, "Cittadinanza è integrazione, integrazione è relazione", in I. VALENZI (a cura di), "Diritti, inclusione, integrazione. Percorsi di cittadinanza", Claudiana, Torino, 2023, pp. 177-202.



ormai il 22%<sup>32</sup>, la domanda attiene all'urgenza di fornire adeguati strumenti di lettura del pluralismo delle idee, culture e tradizioni, anche di tipo religioso. In questo senso divengono urgenti interventi strutturali, non lasciati esclusivamente alla buona volontà di parte del corpo docente o al protagonismo del mondo civico e associativo. Mentre derive confessioniste e scontri identitari sembrano riemergere con particolare forza, la via del pluralismo e dell'integrazione appare l'unica strada percorribile per la realizzazione dell'idea di uguaglianza e pari dignità di ogni persona umana.

<sup>32</sup> Così i recenti dati forniti, per l'anno scolastico 2021/2022, dal Servizio nazionale per l'insegnamento della religione cattolica della Cei. Valori più dettagliati per l'anno scolastico 2020/2021 sono stati pubblicati da Dati Bene Comune e Uaar: [www.datibenecomune.it/2022/06/09/datibenecomune-e-uaar-ecco-i-dati-ministeriali-sullinsegnamento-della-religione-cattolica/](http://www.datibenecomune.it/2022/06/09/datibenecomune-e-uaar-ecco-i-dati-ministeriali-sullinsegnamento-della-religione-cattolica/).